**COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO**

**(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

Via Garibaldi, 180 – 93010 VALLELUNGA PRATAMENO (Caltanissetta)

Tel. 0934.810011 – Fax 0934.810023 –

E-mail **info@comune.vallelunga.cl.it****-** [**www.comune.vallelunga.cl.it**](http://www.comune.vallelunga.cl.it/)

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

**PERIODO 2016/2018**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 27 GENNAIO 2016**

**PARTE PRIMA**

**PREMESSE**

**Articolo 1**

**OGGETTO DEL PIANO**

1. Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre2012, attraverso l’individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività amministrativa del comune di Vallelunga Pratameno.

2. Il piano realizza tale finalità attraverso:

a) l’individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lettera a), di meccanismi di formazione,

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;

f) l’individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

3. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

a)amministratori;

b) dipendenti;

c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della legge n.

241/1990.

**Articolo 2**

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1.Il responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo responsabile) nel comune di Vallelunga Pratameno è il Segretario comunale/generale dell’Ente. A norma dell’articolo 1, comma 7,della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione,adottato con determina sindacale previo parere della giunta municipale.

2. Il responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano; in particolare:

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all’organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

b) verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

c) verifica, d’intesa con i titolari di posizione organizzativa, l’attuazione del piano di rotazione degli incarichi, di cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;

e) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web dell’Ente una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette al consiglio comunale, al quale riferisce in ordine all’attività espletata,su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa.

3.Il responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell’approvazione del piano, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell’Ente. I referenti coincidono, di norma, con i responsabili delle strutture organizzative in cui è articolato l’Ente. Nel caso in cui il responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione. In mancanza di disposizioni contrarie, i referenti in carica, si intendono confermati.

**Articolo 3**

**PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO**

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun titolare di posizione organizzativa, trasmette al responsabile della prevenzione le proposte aventi ad oggetto l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l’Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

2.Il responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il piano di prevenzione della corruzione, recante l’indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al sindaco e dalla giunta per l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.

3. Il piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell’Ente apposita sottosezione all’interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”.

4. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del responsabile, entro in 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell’attività svolta.

5. Il piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’amministrazione.

**PARTE SECONDA**

**MISURE DI PREVENZIONE**

**Articolo 4**

**INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO**

1. Possono costituire attività a maggior rischio di corruzione, le seguenti aree generali, con particolare riferimento ai procedimenti di:

-autorizzazione o concessione;

-scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document);

-concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

-concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'[articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART63,__m=document).

-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

-controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

-incarichi e nomine;

-affari legali e contenzioso;

e le seguenti aree specifiche:

-smaltimento dei rifiuti;

-pianificazione urabnistica;

 2. Sulla base delle proposte formulate dai titolari di posizione organizzativa, si procederà ad individuare i settori amministrativi maggiormente a rischio, recanti, per ciascuno di essi:

a) i singoli procedimenti e attività a rischio;

b) il livello di valutazione del rischio (se alto, medio o basso);

c) le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare.

**Articolo 5**

**MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO**

1.Oltre alle specifiche misure da indicare in apposite schede, che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente piano, si individuano in via generale, per il triennio 2015-2017, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo:

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del responsabile di settore competente, un elenco delle relative fasi e dei passaggi procedimentali,completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo. Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui al predetto elenco.

b)Meccanismo di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge n.174/2012, convertito in legge n.213/2012, con cadenza semestrale i referenti individuali ai sensi del precedente art. 2, comma 3, dal responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a quest’ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di cui alla precedente lettera a);

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione;

Il responsabile della prevenzione e della corruzione, entro un mese dell’acquisizione dei report da parte dei referenti di ciascun settore, pubblica sul sito istituzionale dell’Ente i risultati del monitoraggio effettuato.

c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art.4, tral’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere con cadenza semestrale i referenti comunicano al responsabile della prevenzione un monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando,anche sulla base dei dati disponibili eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado,sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l’Ente stipulano oche sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i titolari di posizione organizzativa e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli da disposizioni di legge.

Nelle schede allegate vengono individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge.

e) Archiviazione informatica e comunicazione

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art.4, devono essere archiviate in modalità informatica mediante scansione.

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica. Nello specifico, per l’anno 2016, si individuano quali obiettivi essenziali da raggiungere:

-aggiornamento mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi dei medesimi;

-formazione personale settori a rischio;

-mappatura dei processi organizzativi.

**Articolo 6**

**PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO**

1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell’art.4, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

2. A tale fine, entro il 31 dicembre di ogni anno i titolari di posizione organizzativa propongono al responsabile delle prevenzione della corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell’anno successivo, ai fini dell’assegnazione nei settori a rischio.

3. Entro il 31 marzo il responsabile della prevenzione, sentiti i titolari di posizione organizzativa, redige l’elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.

3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un’attività obbligatoria.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione definisce,sentiti i titolari di posizione organizzativa, il programma annuale della formazione da svolgersi nell’anno successivo.

5. Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l’efficienza e la funzionalità degli uffici.

6. A tal fine ogni responsabile di area, comunica al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo all’area di competenza.

7. Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell’incarico ricoperto, rappresenta un criterio di priorità nell’individuazione del personale da sottoporre a rotazione.

**Articolo 7**

**MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE**

1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 46 della legge190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo del I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

d) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori,forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza - al responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

3. Ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I titolari di posizione organizzativa formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al segretario generale ed al sindaco.

4. Ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2013 del codice civile, il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto aduna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241e successive modificazioni.

5. Il personale in servizio presso il comune di Vallelunga Pratameno, con cadenza annuale, dovrà presentare un questionario all’uopo fornito dall’Ente, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445/2000:

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, glia scendenti e discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;

c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l’Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del titolare di posizione organizzativa dell’ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d’ufficio, ai sensi dell’art.53, comma 5, del d.lgs. n.165/2001,così come modificato dall’art.1, comma 42, della legge n.190/2012. I questionari compilati dai dirigenti titolari di posizione sono trasmessi al sindaco ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.

6.Restano comunque ferme le disposizioni di cui al d.lgs. n.165/2001, in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n.165/2001 è altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori,forniture o servizi;

b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

7. A tutto il personale dell’Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n.165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012.

8. Tutti i dipendenti dell’Ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale,sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

9. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance.

**Articolo 8**

**SANZIONI**

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell’art. 1, commi 12,13, e 14 primo periodo, della legge n.190/2012.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, secondo periodo, della legge n.190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell’Ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

**PARTE TERZA**

**TRASPARENZA ED ACCESSO**

**Articolo 9**

**LA TRASPARENZA**

1.La trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117. Secondo comma, lettera m) della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web dell’Ente, della informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

2. La trasparenza deve essere finalizzata a:

a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

b) Concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

3. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc. ) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell’incompletezza,l’elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati.

L’Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.

**Articolo 10**

**L’ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE**

1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed indirettamente al sito istituzionale dell’Ente. Il comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzare, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

2. E’ fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alla informazioni contenute nel sito istituzionale del comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all’utenza specifici servizi, per via informatica.

3. I dati pubblicati sul sito istituzionali dell’Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende l’utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche ai fini commerciali o non commerciali diversi dalla scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.

**Articolo 11**

**ACCESSO**

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).

2. L’Amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti proposti nell’amministrazione (ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990).

3. Il regime dell’accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990.

4. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

**Articolo 12**

**IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’**

1. Il programma triennale della trasparenza e l’integrità 2016/2018 costituisce parte integrante del piano di prevenzione della corruzione.

**Articolo 13**

**LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI**

1. Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire un maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura alla concorrenza degli appalti pubblici, oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definitiva(pubblicati integralmente), dovranno essere pubblicati sul sito web le seguenti “informazioni”.

a) la struttura proponente;

b) l’oggetto del bando;

c) l’oggetto dell’eventuale delibera a contrarre;

d) l’importo di aggiudicazione;

e) l’aggiudicatario;

f) l’eventuale base d’asta;

g) la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente;

h) il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;

i) i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;

m) l’importo delle somme liquidate;

j) le eventuali modifiche contrattuali,

k) le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.

2. Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199 e 200D.P.R. 207/2010). Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la determina a contrarre nell’ipotesi di procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57, comma 6,del codice dei contratti pubblici.

**Articolo 14**

**LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATO DAGLI**

**ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

1. Per quanto attiene invece alla restante attività dell’Ente, è obbligatoria la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

**Articolo 15**

**LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO**

1.Rispetto all’organizzazione dell’Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicate: l’atto di nomina o di proclamazione, il curriculum, i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica,le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale.

**Articolo 16**

**LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI**

1.Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati: gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o svolgimento dell’attività professionale, i compensi.

2. Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all’Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell’atto di conferimento dell’incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

**Articolo 17**

**LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI**

1. Rispetto agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall’Ente, nonché delle società di diritto privato partecipate devono essere pubblicati i dati relativi: alla ragione sociale,alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione; alla durata dell’impegno; all’onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo; al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; agli incarichi di amministratore dell’Ente conferiti dall’amministrazione e il relativo trattamento economico complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è costituita dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati di somme a qualsivoglia titolo.

2. Devono, inoltre, essere pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di erogazione del servizio. L’amministrazione deve altresì pubblicare con cadenza annuale un indicatore dei tempi medi di pagamento e deve rendere noti tutti gli oneri e adempimenti che gravano sui cittadini per l’ottenimento di provvedimenti attributivi di vantaggi o per l’accesso ai servizi pubblici.

**Articolo 18**

**LA CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI**

1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell’atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge).

2. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

**PARTE QUARTA**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 19**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente piano entrerà in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della giunta comunale.